Legge regionale 01 agosto 1981, n.63

Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura

TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1
(Finalita')

Con la presente legge la Regione Toscana persegue la finalita' di realizzare un organico sviluppo dell'agricoltura regionale mediante il sistema della programmazione.

A tal fine dispone un regime di interventi atti a perseguire l'obbiettivo indicato mediante:

- l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole di produzione;
- l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture di trasformazione e commercializzazione nonche' la promozione di tutte le iniziative atte a sviluppare la presenza dei produttori agricoli sul mercato;
- l'orientamento ed il sostegno dell'agricoltura nelle zone svantaggiate;
- la definizione dei principi e delle procedure degli atti di programmazione nonche' i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni finanziarie in aggiunta a quelle previste dalla legge regionale d' attuazione delle direttive socio - strutturali della Comunita' economica europea.

ARTICOLO 2
(Beneficiari)

Hanno accesso ai benefici disposti dalla presente legge tutti gli operatori agricoli pubblici e privati la cui attivita' si svolge nella Regione Toscana.

Per operatori agricoli si intendono, ai suddetti effetti, tutti i soggetti di diritto pubblico e privato che conducono imprese agricole, ricadenti interamente o prevalentemente nel territorio regionale, impianti cooperativi di raccolta trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' centri cooperativi di servizio e consorzi di bonifica o di miglioramento.

Accedono alle agevolazioni finanziarie gli interventi previsti dai piani aziendali o internazionali approvati con le procedure di cui all'art. 17 nonche' gli interventi di cui all'art. 6 approvati con le procedure previste dall'art. 18 in quanto

rispondenti alle disposizioni della presente legge ed alle indicazioni del programma regionale di sviluppo agricolo.

ARTICOLO 3
(Comitato consultivo)

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori e dei lavoratori agricoli alle scelte del settore, ogni associazione intercomunale istituisce entro il 31 Gennaio 1982 con propria deliberazione un comitato consultivo con i compiti indicati dalla presente legge.

Il Comitato consultivo e' composto da:

a) il presidente dell'associazione intercomunale o suo delegato con funzioni di presidente;
b) 7 rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti;
c) 3 rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e coloni;
d) 2 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
e) 2 rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;
f) 2 rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori.

Funge da segretario un dipendente della Associazione intercomunale.

Il comitato ha sede presso l'Associazione intercomunale.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni piu' rappresentative sul piano nazionale. Nell'ambito delle direttive di attuazione della presente legge, il consiglio regionale stabilisce anche i parametri oggettivi in base ai quali viene determinata la rappresentanza delle citate organizzazioni.

Il comitato esprime il parere a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 3

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori e dei lavoratori agricoli alle scelte del settore, ogni associazione intercomunale istituisce entro il 31 Gennaio 1982 con propria deliberazione un comitato consultivo con i compiti indicati dalla presente legge.

Il Comitato consultivo e' composto da:

a) il presidente dell'associazione intercomunale o suo delegato con funzioni di presidente;
b) 7 rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

c) 3 rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e coloni;
d) 2 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
e) 2 rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;
f) 2 rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori.

Funge da segretario un dipendente della Associazione intercomunale.

Il comitato ha sede presso l'Associazione intercomunale.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni piu' rappresentative sul piano nazionale. Nell'ambito delle direttive di attuazione della presente legge, il consiglio regionale stabilisce anche i parametri oggettivi in base ai quali viene determinata la rappresentanza delle citate organizzazioni.

Il comitato esprime il parere a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

L'art. 4 della LR 7-9-1977 n. 71 e' abrogato, le funzioni spettanti al Comitato consultivo ivi previste ai sensi della predetta legge sono attribuite ai comitati consultivi istituiti ai sensi della presente legge.

Il terzo comma dell'art. 2 della LR 19 febbraio 1979, n. 10, concernente "Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole" e' cosi' sostituito:

"al fine di dimostrare la necessita' di nuove costruzione ed il numero di abitazioni da realizzare per gli addetti all'agricoltura, alla domanda di concessione edilizia presentata al Comune e' allegato il piano di sviluppo di cui al precedente comma o quello previsto dall'art. 17 della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura o, in mancanza il piano di utilizzazione di cui al primo comma corredato dal parere dell'Associazione intercomunale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3 della Legge Regionale sopra menzionata. Successivamente al 31-12-1981 mantengono valore i pareri espressi anteriormente a tale data dal Comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 7-9-77, n. 71.

Il sesto comma dell'art. 2 della LR 18 Ottobre 1977, n. 72, concernente "Istituzione dell'ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF) e' cosi' sostituito:

"Al fine di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie agricole, i comitati consultivi competenti per territorio (istituiti ai sensi della legge regionale di

disciplina delle agevolazioni finanziari regionali nel settore dell'agricoltura), esprimono un parere sui programmi e progetti di interesse comune elaborati a livello comunale e sovracomunale dall'Ente su committenza regionale".

La lettera c) del secondo comma dell'art. 2 della LR 9 febbraio ' 81, n. 15 concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione" e' cosi' sostituita:

c) gli interventi di cui alla LR 7-9-1977 n. 71 ivi compresi i piani aziendali, previo parere dei comitati consultivi di cui all'art. 3 della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie nel settore dell'agricoltura.

La lettera f) dell'art. 3 della LR 9 febbraio 1981 n. 15 concernente ' Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione" e' abrogata.

Il secondo comma dell'art. 5 della LR 9 Febbraio 1981, n. 15 concernente ' Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione e' cosi' sostituito:

"Gli enti di cui all'art. 2 della presente legge nonche' quelli di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 52 del 12-6-1981 garantiscono la partecipazione delle categorie agricole avvalendosi dei comitati consultivi istituiti ai sensi della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura, analogamente gli altri enti di cui all'art. 3 garantiscono la partecipazione costituendo appositi organi consultivi".

TITOLO II
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

ARTICOLO 4
(Regime di intervento)

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e' istituito un regime di interventi prevalentemente rivolto alle imprese la cui organizzazione produttiva non e' tale da permettere alle Unita' Lavorative Uomo (ULU) in esse occupate un reddito da lavoro comparabile con gli addetti ai settori extragricoli della zona in cui l'impresa si trova.

Il regime di interventi e' finalizzato al raggiungimento da parte di dette unita' lavorative uomo di un reddito da lavoro comparabile con quello realizzato dai lavoratori addetti ai settori extragricoli della zona in cui ricade l'impresa.

Le provvidenze economiche sono altresi' rivolte a quelle imprese che, pur avendo gia' raggiunto un reddito da lavoro comparabile per le unita' lavorative uomo impiegate, hanno necessita' di ammodernare le strutture per mantenerlo. In questo caso il regime di incentivazione dovra' prevedere condizioni meno vantaggiose di quelle determinate per le imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

Il perseguimento degli obiettivi deve avvenire mediante la realizzazione nei tempi definiti dal programma regionale di cui al successivo art. 14 di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale che permetta la razionalizzazione dei fattori della produzione, nonche' uno sviluppo di produttivita' conformi alle indicazioni degli atti di programma regionale e sub - regionale.

La definizione di unita' lavorativa uomo, nonche' di reddito di lavoro e reddito di lavoro comparabile e' quella indicata agli articoli 10 e 11 della LR 7-9-1977 n. 71, nonche' dalle modificazioni ed integrazioni successive derivanti dalla disciplina comunitaria.

ARTICOLO 5
(Tipologia degli interventi)

Gli interventi previsti dai piani aziendali od interaziendali possono riguardare:

- miglioramenti fondiari;
- miglioramento e potenziamento delle dotazioni;
- capitale di conduzione.

Sono classificati miglioramenti fondiari tutti gli interventi volti alla realizzazione di opere ed impianti in grado di recare alle imprese singole ed associate ed alle loro cooperative benefici stabili e duraturi.

Sono assimilati ai miglioramenti fondiari l'acquisto di terreni per la formazione e il consolidamento della proprieta' coltivatrice individuale e cooperativa, l'acquisto di aree per la realizzazione di impianti collettivi, stalle sociali e centri interaziendali di allevamento; la costruzione e lo acquisto di impianti collettivi, stalle sociali e centri interaziendali di allevamento, la realizzazione di infrastrutture al servizio di una pluralita' di aziende; la dimissione e la trasformazione di passivita' onerose dovute a debiti fondiari.

Sono classificati interventi per il miglioramento e per il potenziamento delle dotazioni aziendali gli acquisti di bestiame di pregio, ivi compreso quello destinato all'ingrasso; gli

acquisti di attrezzature, macchine ed apparecchiature, per l'attivita' agricola e zootecnica e per le attivita' ad esse connesse.

Per capitali di conduzione si intendono le necessita' finanziarie occorrenti per la gestione delle imprese agrarie singole od associate e per l'utilizzazione, trattamento, trasformazione e vendita anche in forma collettiva dei loro prodotti, nonche' le necessita' finanziarie occorrenti per le anticipazioni ai soci conferenti nel caso di utilizzazione, trattamento trasformazione e vendita collettiva delle loro produzioni.

Il programma regionale di cui al successivo art. 14 indica i criteri di intervento e le quote degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni relative agli interventi di cui al primo comma.

ARTICOLO 6
(Interventi speciali per il miglioramento ed il potenziamento delle dotazioni e per l'acquisizione di capitali di conduzione).

Limitatamente agli interventi relativi al miglioramento e la potenziamento delle dotazioni aziendali ed all'acquisizione di capitale di conduzione, il programma regionale degli interventi in agricoltura puo' disciplinare la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori singoli e associati e loro cooperative, quando i richiedenti non siano ancora in grado di raggiungere per intero gli obiettivi del programma regionale mediante la predisposizione di un piano aziendale o interaziendale. In tal caso, gli interventi, per essere ammessi alle agevolazioni previste, dovranno comunque tendere al miglioramento della produttivita' aziendale.

Il programma regionale provvede alla individuazione degli interventi di cui al comma precedente e determina i criteri per la concessione delle relative agevolazioni.

Il programma fissa inoltre le quote massime degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate ai fini della applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 7
(Investimenti collettivi)

Le associazioni di produttori agricoli costituite anche in forma semplice riferibile all'agricoltura di gruppo, nonche' quelle costituite in forma cooperativa, che presentino un piano interaziendale per lo sviluppo zootecnico, possono beneficiare di un particolare regime di interventi qualora realizzino opere a carattere collettivo, volte alla migliore utilizzazione ed al miglioramento delle terre e dei pascoli.

I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche a quei soggetti che realizzano centri interaziendali o cooperativi di meccanizzazione o organiche opere irrigue a carattere interaziendale che permettano la migliore utilizzazione delle acque e del suolo.

Per le opere di cui ai commi precedenti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile elevabile al 50% nelle zone montane o svantaggiate e mutui integrativi a tasso agevolato fino alla concorrenza della spesa ammessa.

ARTICOLO 8
(Premi)

Al fine di indirizzare le produzioni agricole e zootecniche verso gli obiettivi del programma regionale possono essere concessi premi di orientamento.

Premi possono anche essere finalizzati a favorire l'avviamento di cooperative di conduzione costituite in prevalenza da giovani di eta' compresa fra i 18 ed i 35 anni, che abbiano in corso di realizzazione un piano per lo sviluppo dell'attivita' agricola. I premi possono essere concessi, per ogni socio, di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, per non piu' di tre anni;
l'importo annuale non potra' essere superiore al 50% della retribuzione annuale dei salariati agricoli vigente al I gennaio dell'anno cui si riferisce.

Al fine di favorire la permanenza ed il ritorno all'attivita' agricola delle forze giovanili, i premi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai coltivatori diretti ed ai mezzadri ed ai loro coadiuvanti in forma stabile e permanente di eta' compresa fra i 18 e 35 anni la cui azienda abbia avuto approvato un piano per lo sviluppo dell'attivita' agricola e che si pongono gli obiettivi per i quali il programma regionale prevede premi di orientamento di cui al comma 1.

I premi di cui al presente articolo sono disciplinati dal programma regionale e sono concessi dalle Associazioni Intercomunali previo parere del Comitato Consultivo di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 9
(Regime di incentivazione)

Le imprese i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi del presente titolo possono beneficiare dei seguenti interventi:

- concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per gli interventi globalmente necessari per l'attuazione del piano di sviluppo, ovvero contributi in conto capitale computati in

base all'attualizzazione del concorso sugli interessi dei mutui;
- contributi in conto capitale qualora il programma regionale di sviluppo preveda questa forma di incentivazione per l'orientamento specifico dell'impresa;
- concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di dotazione e conduzione.

Il regime d' incentivazione e' disposta, relativamente ai livelli massimi di intervento, dalle disposizioni comunitarie in materia.

Resta fermo il principio di operare con i livelli massimi di incentivazione nei confronti degli operatori che dimostrino di raggiungere; nell'arco di operativita' del piano, l'obiettivo della perequazione dei redditi dei lavoratori addetti, con quelli del lavoratori extraagricoli della zona.

ARTICOLO 10
(Priorita')

I benefici previsti dal presente titolo vengono concessi con priorita' alle imprese diretto coltivatrici singole ed associate, alle cooperative, alle imprese che assicurano l'immissione nell'attivita' agricola di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, nonche' alle imprese che comunque garantiscono uno stabile aumento dell'occupazione aziendale.

Il programma regionale di sviluppo rende esplicita detta priorita' assegnando quote di finanziamento per tipologia di impresa e graduando i benefici a cui dette imprese possono accedere.

TITOLO III
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

ARTICOLO 11
(Regime di intervento)

Per facilitare l'accesso al mercato dei prodotti agricoli, nonche' per agevolare l'acquisizione da parte dei produttori agricoli del valore aggiunto che si forma nel trasferimento delle produzioni al mercato, e' istituito un regime di interventi destinati a sviluppare ed a razionalizzare le imprese che si occupano del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

A tal fine sono ammessi al finanziamento progetti di investimenti pubblici e privati relativi ad attrezzature destinate in particolare:

a) alla razionalizzazione e sviluppo del magazzinaggio, del

condizionamento e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
b) al miglioramento dei circuiti di commercializzazione;
c) ad una migliore conoscenza dei dati relativi ai prezzi ed alla loro formazione sui mercati dei prodotti agricoli e zootecnici.

La domanda di finanziamento del progetto deve essere corredata da un piano di sviluppo che permetta tra l'altro di verificare, per il comparto cui si riferisce:

- la reale e permanente partecipazione dei produttori agricoli ai benefici economici prodotti dall'iniziativa progettuale anche tramite impegni di conferimento o contratti a lungo termine;
- l'ambito territoriale interessato al progetto;
- le prospettive di consolidamento o espansione del comparto;
- gli eventuali effetti di razionalizzazione del sistema distributivo.

Il piano di sviluppo dovra' altresi' uniformarsi per gli altri aspetti a quanto previsto all'art. 16.

ARTICOLO 12
(Regime di incentivazione)

Le iniziative ammesse ai benefici del presente titolo possono godere delle seguenti agevolazioni finanziarie:

- concorso negli interessi sui mutui contratti per gli interventi globalmente necessari per la realizzazione dei progetti;
- contributi in conto capitale in alternativa o integrazione a precedente
intervento in misura pari alla attualizzazione del concorso massimo ammissibile sugli interessi.

Possono essere ammessi a contributi anche i maggiori oneri incontrati nella realizzazione delle opere per effetto del documentato aumento dei costi.

Il programma regionale di sviluppo definisce il limite massimo dei benefici concedibili per comparto di tipologia di iniziativa e ne gradua l'ammontare in rapporto al tipo d' impresa tenute presenti le priorita' di cui al successivo articolo 14.

Il limite massimo dell'erogazione finanziaria non puo' comunque superare quanto previsto dalle disposizioni comunitarie per iniziative analoghe.

ARTICOLO 13
(Integrazione particolare per le cooperative)

Al fine di favorire un piu' ampio ricorso all'autofinanziamento

delle iniziative cooperative tramite una piu' consistente partecipazione dei soci al capitale sociale, e' disposto un intervento eccezionale e transitorio.

Detto intervento si applica alle cooperative che per la realizzazione dei progetti di cui al presente titolo dimostrino un ricorso all'autofinanziamento tramite l'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato.

L'intervento consiste in un contributo in conto capitale d'importo pari all'aumento del capitale sociale e comune non superiore al 50% della differenza tra la spesa di realizzazione di opera e l'importo massimo del contributo.

Detto intervento, graduabile dal programma regionale per i diversi comparti, si applica per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 14
(Programma regionale degli interventi in agricoltura contenuti)

Il programma regionale degli interventi in agricoltura attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello Statuto, e tiene inoltre conto degli atti della programmazione nazionale, regionale e locale, in armonia con le norme di cui all'art. 11 del DPR 24-7-1977, n. 616, con le altre disposizioni delle leggi statali e regionali concernenti gli strumenti e le procedure della programmazione. In questo quadro, anche con riguardo alla situazione ambientale socio - economica del territorio, nonche' ai sistemi infrastrutturali esistenti, il programma regionale degli interventi in agricoltura fissa gli obiettivi di sviluppo rispetto ai quali la verifica di conformita' e' condizione per l'approvazione dei danni aziendali ed interaziendali.

A questi effetti, il programma regionale degli interventi in agricoltura, con disposizioni anche differenziate per le diverse aree del territorio regionale, determina:

a) gli obiettivi globali di sviluppo alla realizzazione dei quali devono rivolgersi i piani aziendali e interaziendali, le relative priorita' e criteri di valutazione;
b) i tipi di intervento che possono essere agevolati finanziariamente ai sensi della presente legge; i criteri per la valutazione di congruita' degli interventi rispetto agli obiettivi di cui al punto a);
c) la natura e la misura delle agevolazioni finanziarie concedibili per ognuno degli interventi di cui al punto a); modalita' e termini per la liquidazione delle agevolazioni;

d) l'ammontare minimo o massimo degli interventi per i quali possono essere concesse le agevolazioni anche con differenziazioni per categorie di imprese ed obiettivi progettuali;
e) i criteri per la formazione dei piani aziendali ed interaziendali; la documentazione da presentare a corredo delle domande per lo svolgimento dell'istruttoria dei piani aziendali e interaziendali, nonche' degli interventi di cui al precedente articolo 6;
f) i criteri per la vigilanza sull'attuazione dei piani e sui singoli interventi da essi previsti, nel quadro determinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 19.

g) i criteri e le modalita' per gli interventi di assistenza tecnica agli operatori agricoli, nonche' la misura e le forme degli eventuali finanziamenti a riguardo.

ARTICOLO 15
(Programma regionale degli intervenuti in agricoltura collegamenti con il bilancio regionale e procedure)

Il programma regionale degli interventi in agricoltura dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio. Di queste disponibilita' provvede alla ripartizione per aree intercomunali in relazione agli obiettivi di sviluppo prestabiliti.

In attesa della disciplina regionale generale delle procedure e degli organi della programmazione, il programma e' predisposto con la collaborazione delle Province, previa consultazione con gli altri enti locali, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, con le organizzazioni professionali agricole dei coltivatori diretti e degli agricoltori e con le associazioni cooperative.

Il programma e' approvato, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro il 31 Dicembre di ogni anno.

In sede di approvazione annuale; e' data facolta' di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente.

Il programma regionale degli interventi in agricoltura e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a norma della LR n. 12 del 23 gennaio 1981.

ARTICOLO 16
(Piani aziendali ed interaziendali - contenuti)

Ferma restando ogni piu' dettagliata indicazione del programma

regionale degli interventi in agricoltura ai sensi del secondo comma dell'art. 14, i piani aziendali ed interaziendali devono basarsi su una impostazione tecnico - economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui gli obiettivi di sviluppo che potranno essere raggiunti alla scadenza del piano la cui durata e' espressamente stabilita.

Per i piani la cui realizzazione richiede un periodo superiore a quello del programma regionale degli interventi in agricoltura, l'applicazione della presente legge e' conseguita ai fini dell'attuazione di obiettivi intermedi individuati dai piani stessi, in tempi non superiori al periodo di validita' del predetto programma regionale.

Il piano prevede inoltre distintamente i singoli interventi necessari per la sua attuazione, con i relativi dati progettuali, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere, dei lavori e delle operazioni, le modalita' del finanziamento e la misura delle agevolazioni finanziarie richieste in conformita' delle indicazioni del programma regionale degli interventi.

TITOLO V
PROCEDURE

ARTICOLO 17
(Approvazione dei piani)

La domanda con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni finanziarie ed il piano sono presentati in duplice copia, al Comune nel cui territorio vengono effettuati integralmente o prevalentemente gli interventi programmati. Qualora il piano preveda in tutto od in parte richieste di agevolazioni creditizie, la domanda ed il piano stesso sono presentati anche all'Istituto di Credito prescelto per il finanziamento, che provvede, entro 30 giorni, ad inviare alla competente Associazione Intercomunale il parere di cui al successivo comma 4.

La domanda e' corredata di una dichiarazione, sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilita' dei dichiaranti che ogni dato corrisponde a verita' e puo' essere accertato. La domanda ed il piano sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente al Comune che ne rilascia ricevuta.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Comune esprime il proprio parere sul piano aziendale od interaziendale, con riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali, igienico sanitari e comunque connessi con l'utilizzazione del territorio, e lo trasmette all'Assessorato insieme ad una copia della domanda e del piano.

L'associazione intercomunale accerta la rispondenza dei piani ricevuti con il programma regionale di cui all'art. 14, e con i programmi e piani zonali, valuta la congruita' delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi ed agli obiettivi del piano, puo' richiedere agli operatori interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi nonche' modifiche e rettifiche del piano. Per i piani che contengono richieste di agevolazioni creditizie, e' acquisito in via preventiva un parere sugli aspetti economico - finanziari dell'Istituto di credito prescelto per gli effetti di cui al primo comma.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al piano, l'Associazione Intercomunale ne da' notizia al Comune ed all'Istituto di Credito eventualmente interessato, che hanno facolta', per quanto di competenza, di apportare modifiche od integrazioni ai pareri in precedenza espressi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o dal completamento della documentazione, l'Associazione Intercomunale invia le risultanze istruttorie al Comitato Consultivo, che entro i successivi 30 giorni esprime ed invia il parere prescritto.

L'Associazione Intercomunale delibera con un unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali, per i quali si sia espresso il Comitato Consultivo, che risultino istruiti alle date del 28 Febbraio, 30 Giugno e 31 Ottobre. Il provvedimento e' preso entro 30 giorni dalle date prescritte; si prescinde dal parere del Comitato Consultivo che non sia stato inviato entro il termine previsto. L'Associazione Intercomunale puo' disattendere il parere espresso dal Comune esclusivamente con motivazioni riferite alla presente legge, al programma regionale, ai programmi e piani zonali, in atto alla data di approvazione dei piani e dei programmi di investimento, ed ai limiti delle disponibilita' finanziarie ripartite ai sensi dell'art. 15 primo comma.

Per i piani approvati, l'associazione intercomunale provvede alla contestuale concessione delle agevolazioni finanziarie relative ai singoli interventi previsti dai piani stessi ed a dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai Comuni e, ove occorra, agli Istituti di Credito prescelti per il finanziamento.

Varianti sostanziali ai piani approvati e per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dalla Associazione Intercomunale sentito il Comitato consultivo e il Comune interessato, e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del piano aziendale gia' approvato, con il programma regionale degli interventi in agricoltura, con i

programmi e piani zonali e con il tipo delle agevolazioni gia' concesse.

I piani meritevoli che per mancanza di disponibilita' finanziaria non siano stati approvati entro le scadenze previste sono ripresi in esame entro e non oltre i tre successivi quadrimestri.

Ogni anno, entro il 31 ottobre, le Associazioni intercomunali approvano e inviano alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale degli interventi in agricoltura per le aree di rispettiva competenza.

ARTICOLO 18
(Richieste di agevolazioni per gli interventi di cui all'articolo 6).

Le domande per ottenere le agevolazioni relative agli interventi di cui al precedente articolo 6 sono presentate direttamente alle Associazioni intercomunali le quali, per quanto attiene alle richieste di agevolazioni contributive, procedono a deliberare le concessioni entro 40 giorni, sentito il Comitato Consultivo.

Per la richiesta di agevolazioni creditizie le domande sono presentate anche all'Istituto di Credito prescelto per il finanziamento che potra' procedere alla concessione dei prestiti previo nulla - osta da rilasciare entro 40 giorni da parte della Associazione intercomunale, sentito il Comitato Consultivo.

Il programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'articolo 14 della presente legge fissera' gli importi ed i soggetti beneficiari per i quali le agevolazioni creditizie di cui al presente articolo possono essere erogate anche con emissione diretta dagli istituti di credito.

ARTICOLO 19
(Controlli e decadenze)

L'Associazione intercomunale esercita la vigilanza sull'attuazione dei piani per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie e provvede in particolare alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in forza dei quali i piani sono stati approvati.

A tali effetti, e' fatto obbligo agli operatori interessati di presentare, secondo le modalita' stabilite dall'associazione intercomunale:

a) resoconti annuali sullo stato di attuazione del piano, per tutta la durata del medesimo;
b) una relazione conclusiva sui risultati complessivi raggiunti entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la realizzazione dei piani.

L'Associazione intercomunale sentito l'interessato, pronuncia la decadenza da tutte le agevolazioni finanziarie, concesse ancorche' in tutto o in parte gia' liquidate, qualora:

a) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalita' per le quali furono concesse;
b) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione;
c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;
d) non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al secondo comma nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;
e) non siano stati raggiunti gli obiettivi del piano per causa imputabile all'operatore agricolo o ad altri da lui aventi causa.

In caso di decadenza delle agevolazioni l'operatore agricolo o altri da lui aventi causa sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute in prestito o in contributo comprensive degli interessi.

ARTICOLO 20
(Coordinamento con la normativa statale e comunitaria - Interventi diretti della Regione)

Gli interventi in agricoltura previsti dalla normativa statale e comunitaria sono coordinati con gli interventi e gli obiettivi della programmazione regionale, nei limiti delle competenze legislative regionali.

Per il perseguimento degli obiettivi del programma di cui all'art. 14, la Regione ha inoltre facolta' di provvedere ad effettuare interventi diretti secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 21
(Abrogazione)

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1982.

Con la suddetta data cessa di avere applicazione ogni altra disposizione legislativa concernente interventi finanziari della Regione a favore di soggetti pubblici e privati per interventi rivolti allo sviluppo e al potenziamento dell'agricoltura e delle attivita' connesse.

Restano comunque in vigore le disposizioni legislative relative al fondo regionale per le fideiussioni, al fondo regionale di garanzia; agli interventi straordinari per calamita' naturali e avversita' atmosferiche a carattere eccezionale; all'assistenza tecnica; alla difesa fitosanitaria; alla legge 1-6-77 n. 285

per l'occupazione giovanile; alla LR 3-11-1979 n. 53 e alla LR 16-4-1980 n. 29 per la rimessa a coltura dei terreni incolti od insufficientemente coltivati; alle leggi ed agli atti amministrativi espressamente attuativi di disposizioni comunitarie.

Mantengono comunque efficacia, anche successivamente al 1 gennaio 1982, ai fini dell'erogazione, le obbligazioni e gli atti di concessione di agevolazioni finanziarie gia' emessi dai competenti organi regionali ai sensi delle vigenti disposizioni o dai coordinatori degli Uffici Provinciali della Agricoltura Foreste e Alimentazione delegati ai sensi della LR 22 agosto 1977 n. 56.

Sono abrogate inoltre le norme di cui all'art. 7 della LR 5 giugno 1975, n. 67.

ARTICOLO 22
(Finanziamento e imputazione della spesa)

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) la iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsione di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale degli interventi di cui all'art. 14, secondo le specificazioni a tal titolo previste dagli atti della programmazione regionale, ovvero secondo le quantificazioni di carattere programmatico da prendersi dal Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso bilancio pluriennale;
b) l'iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualita' del bilancio pluriennale tenuto conto delle relative indicazioni dei piani aziendali o interaziendali, cosi' come approvati ai sensi dell'articolo 17, nonche' degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge.

<TITOLO FINALE>
(Norma finale)

Il Consiglio Regionale, entro il 1 gennaio 1982, approva le direttive di attuazione della presente legge.